

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Si trovava su un terrazzo al terzo piano assieme ad un collega ed era intento ad inserire piccole travi in cemento con un martelletto e con un trapano in modo da collocare successivamente delle tegole, quando il muretto di tufo del terrazzo cedeva provocando la sua caduta verso il basso dall'interno verso l'esterno.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

La responsabilità del committente per gli infortuni verificatisi in occasione dei lavori commissionati non è esclusa sulla base del mero rilievo formale per cui il destinatario degli obblighi antinfortunistici è il datore di lavoro. Occorre infatti verificare, in concreto, quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez.3, n.35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 26774401; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 26497401; Sez.4, n.3563 del 18/01/2012, Marangio, Rv.25267201; Sez. 4, n.46515 del 19/05/2004, Fracasso, R. 23039801).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi quanto alle statuizioni civili e condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in €2.500,00 oltre gli accessori di legge.
Così deciso il 18 aprile 2017.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.